



Arcidiocesi di Firenze

Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice a Novoli

REGOLAMENTO del Consiglio Pastorale della Parrocchiale 2018-2023

Approvata il 13/11/2017 a norma dell'Art. 13

Sommario

PROEMIO.....	2
ART. 1 – CONSIGLIO PASTORALE	3
ART.2 – COMPITI.....	3
ART. 3 – AMBITI DI COMPETENZA	3
ART. 4 – COMPOSIZIONE	3
ART. 5 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER LA DESIGNAZIONE DEI LAICI	4
ART. 6 – ADEMPIENZE COSTITUTIVE	5
ART. 7- CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEI LAVORI	5
ART. 8 – ORGANISMI OPERATIVI.....	6
ART. 9- LE COMMISSIONI.....	6
ART.10- IL GRUPPO OPERATIVO.....	7
ART. 11 COLLEGAMENTI CON LA COMUNITA' PARROCCHIALE	7
ART:12- COLLEGAMENTI VICARIALI E DIOCESANI.....	7
ART. 13- MODIFICHE AL REGOLAMENTO	7
CONCLUSIONE	8

PROEMIO

Il nuovo Codice di Diritto Canonico, che vuol farsi interprete fedele delle istanze conciliari, afferma che tutti i "Christifideles" (chierici e laici), sono partecipi dell'Ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo nel mondo (can. 204).

All'interno di questo si pone il diritto – dovere dei laici di consigliare i pastori "nella misura della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi (i laici) hanno la facoltà, anzi, talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose riguardanti il bene della Chiesa. Se occorrerà, si faccia questo attraverso le istituzioni stabilite a questo scopo dalla Chiesa e sempre con verità, fortezza e prudenza, con rispetto e carità verso coloro che, per ragione delle loro funzioni sacre rappresentano Cristo" (LG 37).

Sul piano pratico "si abituino i laici ad agire nella parrocchia intimamente uniti ai loro sacerdoti" (AA10). Per tale motivo, il nuovo Codice di Diritto Canonico prospetta la costituzione nelle parrocchie del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici (COPAE).

SIGLE DEI DOCUMENTI CITATI

- AA **Apostolicam Auctositatem**, Concilio Vaticano II, Decreto sull'apostolato dei laici (1965)
LG **Lumen Gentium**, Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa (1964)

ART. 1 – CONSIGLIO PASTORALE

- 1) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), previsto dallo Statuto quale segno di comunione e corresponsabilità nella Chiesa, è rappresentativo delle componenti ecclesiali che operano in Parrocchia.
- 2) Pur nella sua autonomia operativa, il CPP resta vincolato alla determinazione ed all'autentica interpretazione del presente Regolamento al Vescovo Diocesano, il quale lo ha a sua volta approvato.

ART.2 – COMPITI

- 1) Il compito del CPP è quello di trattare i problemi e le iniziative pastorali al fine di rendere più viva la vita dei fedeli e della comunità, nel rispetto, ovviamente, di tutte le disposizioni pastorali diocesane.
- 2) Il CPP esprime parere consultivo (canone 536 comma 2); tale parere acquista valore deliberativo con l'approvazione del Parroco, il quale a tal fine terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal CPP specie se votate all'unanimità.
- 3) Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, il CPP ha il compito, in un'assemblea all'uopo convocata ed aperta all'intera Comunità Parrocchiale, di:
 - a) riferire sull'attività svolta nell'anno pastorale precedente;
 - b) presentare il programma del nuovo anno pastorale;
 - c) proporre ed esaminare problemi di particolare importanza;
 - d) raccogliere indicazioni e suggerimenti per la formulazione del piano pastorale.

ART. 3 – AMBITI DI COMPETENZA

- 1) Gli ambiti di competenza in cui il CPP svolge la propria attività, sono i seguenti:
 - a) individuare, studiare, definire e programmare concretamente l'attività pastorale a vantaggio della comunità parrocchiale;
 - b) farsi carico e rendersi disponibile per risolvere le realtà temporali coinvolgendo tutta la comunità parrocchiale;
 - c) allo scopo di mantenere agile ed attivo il programma parrocchiale, demanda al Gruppo Operativo (GO) il coordinamento per la realizzazione degli impegni scaturiti dal lavoro del CPP stesso, al quale è subordinato, operando in stretta collaborazione con il Parroco, con religiose/i rappresentanti di Comunità, con rappresentanti del COPAE, associazioni, movimenti, gruppi di attività purché operanti in parrocchia;
 - d) elegge al suo interno il GO;
 - e) designa nelle attività di natura profetica, sacerdotale e regale tre Commissioni permanenti;
 - f) verifica le attività concluse, in coerenza con il programma parrocchiale, con un attento esame atto a migliorare l'efficienza e l'efficacia per il futuro.

ART. 4 – COMPOSIZIONE

- 1) Il CPP è composto da:
 - a) il Parroco, che lo presiede (canone 536 comma 1);
 - b) altri sacerdoti, diaconi permanenti e membri del CPV o del CPD eventualmente residenti od operanti in parrocchia;
 - c) religiose/i, in rappresentanza delle comunità presenti in parrocchia;
 - d) dai seguenti laici così suddivisi:
 - i) da un rappresentante del CoPAE, associazione, movimento, gruppo di attività operante in parrocchia scelto liberamente in seno a ciascuna realtà che rappresenta o da loro delegato, in caso d'impossibilità temporanea a partecipare.
 - ii) da numero 9 laici rappresentativi delle diverse condizioni come giovani, anziani, donne, uomini, ecc. eletti in apposite liste dai fedeli;
 - iii) da, al massimo, 2 laici liberamente scelti dal Parroco da indicare prima dell'insediamento del nuovo CPP.

- 2) Ogni laico può rappresentare solo una lista di pertinenza, o perché rappresentate, o perché eletto dalla comunità, o perché di nomina del Parroco.
- 3) Rimane nella facoltà del CPP rideterminare, in occasione delle elezioni per il rinnovo del CPP stesso, il “numero” dei laici da eleggere nonché quelli di nomina del Parroco di cui ai punti d.ii e d.iii del precedente comma 1 al fine di mantenere nella composizione del CPP il giusto equilibrio tra i membri eletti e quelli di diritto.

ART. 5 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER LA DESIGNAZIONE DEI LAICI

- 1) Per la elezione dei 9 laici di cui al punto 1.ii precedente art. 4, elezione per la quale verrà costituita apposita “**Commissione Elettorale**”, vengono stabilite le seguenti norme procedurali atte a garantire una vera libertà di espressione di tutti gli aventi diritto:
 - a) candidati eleggibili al CPP possono essere coloro che, battezzati e cresimati, singoli o copie di sposi, canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente frequentanti, entro 20 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale facciano pervenire alla Commissione Elettorale la loro disponibilità; oppure verranno proposti, con le relative dichiarazioni di accettazione, dalle varie realtà presenti od operanti in parrocchia o da altra fonte di segnalazione, nell’ottica della più larga rappresentatività delle varie componenti della comunità parrocchiale;
 - b) elettori dei candidati sono tutti i fedeli battezzati e cresimati canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente frequentanti la stessa;
 - c) tutti i candidati eleggibili al CPP devono avere una statura morale per avere credibilità nella comunità e devono essere conosciuti dal Parroco, il quale valuterà e accetterà singolarmente ogni dichiarazione di disponibilità;
 - d) la lista dei candidati al CPP verrà composta dopo aver verificato la disponibilità dei singoli e verrà poi suddivisa nelle seguenti tre fasce di età ognuna almeno 6 candidati:
 - i) dai 18 ai 35 anni compiuti;
 - ii) dai 36 ai 55 compiuti;
 - iii) dai 56 in poi
 - e) la lista dei candidati verrà esposta in chiesa per 14 giorni consecutivi e precedenti la data fissata per la consultazione elettorale parrocchiale;
 - f) Le elezioni si svolgeranno conformemente alle seguenti modalità che, pertanto, costituiscono il “**regolamento elettorale**” al quale farà riferimento la Commissione Elettorale che sarà nominata almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del CPP in carica e che sarà composta da:
 - i) il Coordinatore uscente del CPP;
 - ii) due membri del CPP in carica;
 - iii) due membri del GO in caricaLa Commissione Elettorale ha, quale compito precipuo, quello di sensibilizzare la Comunità parrocchiale e di predisporre quanto necessario affinché i fedeli possano essere agevolati nell’adempimento del diritto/dovere della votazione;
 - g) Le modalità da osservare per le elezioni sono:
 - i) Le operazioni di voto avverranno in due giorni consecutivi, individuati nel sabato e domenica secondo gli orari e le modalità che verranno comunicati dalla Commissione Elettorale;
 - ii) Il voto sarà espresso singolarmente e segretamente da ciascun elettore al quale verrà consegnata apposita scheda elettorale e matita;
 - iii) Ciascun elettore potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, indicando il nominativo o il numero o segnando con una croce il nome del candidato come presentato sulla lista elettorale affissa in chiesa e/o nel locale assunto a “seggio elettorale” e che sarà identica a quella predisposta in osservanza al precedente comma d) del presente articolo;
 - iv) Si procederà alla formazione di una graduatoria unica e risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti (preferenze) nell’ambito delle rispettive fasce d’età citate al precedente comma d);
 - v) In caso di parità, verrà ritenuto eletto il più anziano;

- vi) Il risultato dello spoglio delle schede, ivi compreso il dettaglio dei voti di ciascun candidato, verrà esposto in chiesa per 30 giorni consecutivi, a decorrere dal secondo giorno successivo alle elezioni;
- vii) La Commissione Elettorale scade automaticamente all'atto di proclamazione del nuovo CPP, le cui modalità sono espresse nel seguente articolo 6.

ART. 6 - ADEMPIENZE COSTITUTIVE

- 1) Il Parroco, con proprio atto redatto in triplice copia, di cui una da inviare al Vescovo diocesano, una da esporre in chiesa ed una terza da custodire negli archivi della Parrocchia, proclamerà, costituito il nuovo CPP elencandone i nomi dei componenti seguendo l'ordine indicato al precedente articolo 4).
- 2) Il C.P.P. si rinnoverà ogni quinquennio, decade prima se si rende vacante la parrocchia (Can.513-comma 2) o per dimissioni scritte di oltre la metà dei propri componenti.
- 3) Ogni membro del nuovo CPP sottoscriverà l'accettazione degli impegni/obblighi inerenti la sua appartenenza al CPP costituito apponendo la propria firma in calce alla copia del presente regolamento che sarà custodito negli archivi della parrocchia.
- 4) Le dimissioni di un appartenente al CPP devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, il quale le comunicherà al CPP per valutare se accettarle o respingerle.
- 5) I membri uscenti saranno sostituiti:
 - a) se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue nell'ambito della medesima fascia d'età; qualora ciò non fosse possibile per mancanza di candidati nella fascia di età del membro uscente, la sostituzione avverrà con il candidato non eletto avente il maggior numero di preferenze in assoluto ed in caso di parità, si ricorrerà al sorteggio.
 - b) se trattasi di scelti dal parroco o rappresentante del COPAE, associazione, movimento, gruppo di attività operante in parrocchia, con altra persona scelta dagli stessi secondo il dispositivo di cui al precedente art. 4.1.d.I e 4.1.d.II.
- 6) I membri rappresentanti di realtà operanti in parrocchia o eletti dalla comunità o designati direttamente dal parroco, decadono dal CPP se risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive e vengono sostituiti ai sensi del precedente comma 5.

ART. 7- CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- 1) Le modalità per la convocazione del CPP sono le seguenti:
 - a) in seduta ordinaria la convocazione viene stabilita dal parroco durante le riunioni del GO, possibilmente con cadenza fissa, almeno una volta ogni due mesi;
 - b) in seduta straordinaria la convocazione viene stabilita per specifica richiesta formulata:
 - i) dal parroco e/o dal coordinatore;
 - ii) da almeno un terzo dei suoi componenti;
 - iii) da una delle commissioni permanenti o temporanee;
 - iv) dal GO;La richiesta dovrà essere formulata per iscritto ed indicare gli argomenti da mettere all'ordine del giorno (o.d.g.).
- 2) La convocazione e l' o.d.g. , salvo particolare urgenza, avverrà a mezzo avviso affisso in chiesa e con comunicazione scritta da recapitare ai consiglieri quindici giorni prima della data della riunione. Come forma di "affissione" vengono ritenuta valida anche la pubblicazione sul sito internet della parrocchia e la "comunicazione scritta" potrà avvenire anche tramite *Messaggio di Testo* o *email*.
- 3) Gli appartenenti al CPP hanno la doverosa responsabilità di partecipare a tutte le riunioni alle quali vengono convocati.
- 4) La conduzione delle riunioni avverrà tenendo presente che:
 - a) il CPP può svolgere con validità la riunione se risulta presente almeno la metà dei suoi componenti;
 - b) i lavori da svolgere devono essere quelli previsti all'o.d.g.
 - c) la discussione dei temi all'o.d.g. è guidata dal parroco e/o dal coordinatore che concedono la facoltà di parola;
 - d) la discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure

con una formale votazione. In questo caso il voto verrà espresso pubblicamente eccetto quando trattasi di questioni personali e di elezioni di persone, in questo caso dovrà essere utilizzato il voto segreto;

- e) le decisioni oggetto di votazione devono essere formulate per iscritto e sono validamente adottate se riportano la maggioranza dei voti;
 - f) ogni decisione adottata dal CPP diventa esecutiva con l'approvazione del parroco, qualora il parroco, per gravi motivi, non si senta di dare la sua approvazione alle decisioni del CPP, il suo rifiuto non dovrà turbare lo spirito di comunione. Il parroco comunque si fa carico di riproporre la discussione fino a trovare un auspicato punto di intesa;
 - g) le decisioni adottate dal CPP ed approvate dal parroco verranno rese note alla comunità a mezzo di comunicati;
- 5) Per la corretta interpretazione dello svolgimento dei lavori, il CPP si dovrà avvalere di strumenti ritenuti idonei di volta in volta (stesura di verbale, registratore, uso di supporto informatico) che dovranno essere conservati per cinque anni nell'archivio della parrocchia.

ART. 8 – ORGANISMI OPERATIVI

- 1) Al parroco, nella sua funzione di presidente del CPP (canone 536 comma 1), è data l'opportunità di essere affiancato da altra persona chiamata coordinatore cui affidare i compiti previsti dall'art.4 comma 3 dello statuto.
- 2) Il CPP elegge al proprio interno, nella prima riunione, con votazione segreta ed a maggioranza relativa (in caso di parità si ricorre al ballottaggio), i seguenti organismi:
 - a) il **coordinatore**, sia per il CPP che per il GO. Il coordinatore uscente non può essere rieletto nel quinquennio immediatamente successivo; in caso di dimissioni ne assume la carica il vice-coordinatore, fino ad elezione del nuovo coordinatore che dovrà avvenire entro 30 giorni;
 - b) il **vice-coordinatore**, sia per il CPP che per il GO, al fine di garantire la continuità operativa; in caso di dimissioni, nella prima riunione del CPP dovrà essere eletto il nuovo vice-coordinatore;
 - c) il **segretario** che di intesa con il parroco è nominato dal coordinatore, tra i membri del CPP, oppure al di fuori di esso con il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute e di tutti gli atti ad essi inerenti oltre a provvedere ai vari adempimenti di segreteria. Il segretario del CPP funziona anche da segretario del GO. All'interno del GO, il segretario, se è membro del CPP ed è stato anche nominato fra i membri del GO, ha diritto di voto deliberativo, altrimenti solo di voto consultivo. Se è stato designato al di fuori del CPP non ha diritto di voto.
 - d) il **gruppo operativo (GO)**, che costituito per un massimo di 7 membri avrà la seguente articolazione:
 - i) il parroco;
 - ii) il coordinatore;
 - iii) il vice-coordinatore;
 - iv) il segretario (o eletto o di appartenenza);
 - v) membri eletti nel CPP (fino a un massimo di 5, se comprende il segretario, altrimenti 4 (per le modalità di votazione vedere l'art.10 comma 3 lettera a, b, c,)

ART. 9- LE COMMISSIONI

- 1) le commissioni permanenti, per le tre attività di natura profetica, sacerdotale e regale, vengono nominate dal CPP alla prima riunione, sono costituite, con un numero possibilmente equivalente, dai membri del CPP e vengono attivate per la realizzazione delle iniziative riguardanti l'attività di appartenenza; in sede funzionale le commissioni possono integrarsi con la partecipazione di membri esterni.
- 2) Le commissioni temporanee possono essere costituite tra i membri del CPP e/o con la partecipazione di esterni, anche non residenti e/o non operanti in parrocchia, per studiare ed approfondire le attività pastorali, al fine di individuare le soluzioni idonee da sottoporre alla valutazione del CPP o per attuare con maggior efficacia le decisioni adottate del CPP stesso; la designazione dei relativi membri spetta al CPP.
- 3) Il CPP con la costituzione delle commissioni, sia permanenti che temporanee, deve nomina-

re, con separata votazione, all'interno di ciascuna commissione, il referente con il compito indicato al seguente comma 4 lettera b.

- 4) Il compito delle commissioni è quello di:
 - a) studiare nell'ambito della propria competenza, secondo le direttive indicate con l'atto di nomina, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;
 - b) sottoporre al CPP i risultati del proprio lavoro tramite il referente che, se non membro del CPP, deve essere invitato alle relative riunioni.
- 5) In caso di dimissioni di componenti delle commissioni, vale quanto stabilito nel precedente art.6 comma 4, chi subentra rimane in carica per il rimanente periodo di attività della commissione.
- 6) Il parroco, il coordinatore e il vice-coordinatore, hanno il diritto di assistere alle riunioni delle commissioni, al fine di coordinare l'attività.

ART.10- IL GRUPPO OPERATIVO

- 1) Il GO è l'organo esecutivo delle decisioni assunte dal CPP, stabilisce e coordina gli indirizzi operativi proposti dallo stesso, armonizzandone tempi e metodi d'intervento, esamina tutte le proposte della comunità, dirette al parroco ed al CPP attraverso le proprie rappresentanze, favorisce con specifiche elaborazioni lo sviluppo del programma pastorale.
- 2) Anche per le riunioni del GO, valgono per quanto compatibili, le disposizioni previste per il CPP all'art.7 comma 4 paragrafi a, b, c, d, e.
- 3) Per la nomina dei componenti laici vengono stabilite le seguenti norme:
 - a) i membri del GO sono eletti con votazione segreta dai componenti del CPP, che possono esprimere fino a tre preferenze;
 - b) risulteranno eletti i membri che otterranno il più elevato numero di voti, per effetto della maggioranza relativa;
 - c) in caso di parità di voti, per scegliere l'ultimo dei degli eletti, si ricorrerà al ballottaggio tra i due o più eletti a pari voti;
 - d) con l'avvenuta nomina dei componenti laici, il parroco dichiarerà eletto il GO.
- 4) I membri eletti del GO rimangono in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi dei nuovi membri da parte del CPP. In caso di dimissioni vale quanto stabilito nel precedente art. 6 comma 4; chi subentra rimane in carica per il periodo rimanente.
- 5) i membri uscenti verranno sostituiti mediante votazione segreta e sempre all'interno dei componenti del CPP, secondo quanto disposto al precedente comma 3
- 6) È auspicabile uno stretto collegamento tra CPP,GO e COPAE tenendo conto delle rispettive competenze, al fine di coadiuvare proficuamente il parroco nella promozione e realizzazione dell'attività pastorale annuale programmata.

ART. 11 COLLEGAMENTI CON LA COMUNITA' PARROCCHIALE

- 1- Il CPP, il GO e il COPAE, singolarmente e/o collegialmente, secondo l'opportunità, studieranno ed attiveranno gli strumenti ritenuti più idonei (sondaggi, stampa, assemblee, ecc...) per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità che le collega alla comunità parrocchiale.

ART:12- COLLEGAMENTI VICARIALI E DIOCESANI

- 1- I collegamenti con il Vicariato e la Diocesi saranno tenuti dal parroco e/o dal coordinatore in carica e da altra persona (laico) designata dal CPP, nel proprio ambito, nella prima riunione del quinquennio.

ART. 13- MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 1- ogni proposta di variazione, revisione od emendamento al presente regolamento, richiede l'assenso dei due terzi dei componenti del CPP. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione del parroco.

CONCLUSIONE

Da "quaderno di diritto canonico"

La lettura attenta del " Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale" rivela una grande abbondanza e precisione di normativa.

Essa intende rispondere all'esigenza di prendere coscienza della corresponsabilità di tutti i fedeli nella Chiesa, di promuoverla, di tutelarla e di difenderla, se necessario, perché la comunione tra pastori e fedeli non rimanga un vago effetto od un vago senso di unione, in balia, spesso, di situazioni contingenti, ma sia veramente un principio nuovo dello strutturarsi della Chiesa - Comunità.

Regolamento approvato dal CPP nella riunione del 13/11/2017

Contestualmente il CPP ha identificato i 9 "rappresentanti dei gruppi parrocchiali" di cui all'Art. 4.1.d.i come segue:

1. CoPAE (Consiglio Parrocchiale Affari Economici)
2. Azione Cattolica
3. Gruppo Liturgia
4. Caritas Parrocchiale
5. Gruppi della Catechesi
6. Educatori dei Gruppi Giovanili
7. Pastorale Familiare
8. Gruppo Aldebaran
9. MCL (Movimento Cristiano Lavoratori)